

COMUNE DI ASSORO

Libero Consorzio Comunale di Enna

Via Crisa, 280 - C.A.P. 94010 - C.F. 00052420866 Tel. 0935/610011 - PEC: info@pec.comune.assoro.en.it

SETTORE III GESTIONE DEL TERRITORIO

N. di prot.	Addi,
per i "Lavori per la riqu	co professionale per il coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione ualificazione e per il risanamento della via Angeli del centro Storico di 8000090002 – CIG: ZCD3226574
	no il giorno del mese di nella Residenza Comunale sita nte scrittura privata, avente per le parti forza di Legge,
	TRA
l'oneratore economico	E
il,resider CF	nte a
Premesso che:	
oggetto sono stati aggiv sede ine alle condiz	l Responsabile del Settore III n.g/le del, con il quale i servizi in udicati a, con, per l'importo di € al netto del ribasso d'asta offerto del zioni dell'offerta economica presentata in sede di procedura di affidamento; ne Prot del

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1) PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di Incarico.

ART: 2) OGGETTO DELL'INCARICO

Sulla base delle offerta economica presentata dal Professionista che, sebbene non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare d'Incarico e che, pertanto, si intende in questo recepita, la Stazione Appaltante affida al Professionista, il quale accetta, l'incarico del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per i "Lavori per la riqualificazione e per il risanamento della via Angeli del centro Storico di Assoro".

L'incarico sarà espletato in conformità a quanto disposto dal Decreto Lgs. n. 50/2016 nel testo vigente, dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore, dal D.M. 49/2018 del Ministero delle

Infrastrutture e Trasporti, dal Decreto Lgs. n. 81/2008 nel testo vigente, e di ogni altra normativa vigente applicabile al progetto di che trattasi.

ART. 3) CONTENUTI E MODALITA' DELLE PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Per lo svolgimento della funzione di coordinatore della scurezza in fase di esecuzione, dovranno essere garantiti l'assolvimento di tutti gli obblighi di cui all'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di ultimazione effettiva dei lavori.

Il Professionista deve, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

- a) fornire al Responsabile del Procedimento tutte le informazioni necessarie per la notifica preliminare di cui all'art. 99 del Decreto D.Lgs n. 81/2008 e, durante il corso dei Lavori, per le sue integrazioni;
- b) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto Leg/vo n. 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- c) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come documento di valutazione dei rischi dello specifico cantiere e piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
- d) adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto Leg/vo n. 81/2008 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1 lettera b), Decreto Leg/vo n. 81/2008 in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- e) verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- f) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- g) informare tempestivamente il Responsabile del Procedimento delle riunioni di coordinamento ed informazione che eseguirà in cantiere.
- h) fornire al Responsabile del Procedimento i verbali di tutte le riunioni e le visite eseguite se richieste;
- i) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- j) segnalare al Responsabile del Procedimento ed al Direttore dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 ed alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del Decreto Leg/vo 81/2008 ed eventualmente proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto ove ricorrano le condizioni.
- k) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate

ART. 4) RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata da parte del professionista la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venissero a conoscenza.

Inoltre il professionista rinuncia espressamente fin d'ora a qualsiasi diritto per tutti gli elaborati e il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante che ne può disporre liberamente.

ART. 5) DURATA E SCADENZE ADEMPIMENTI COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE

Le prestazioni di coordinamento della sicurezza dovranno effettuarsi contestualmente all'esecuzione dei lavori è tenuto:

1) almeno ogni 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei Lavori, fatte salve diverse direttive del Responsabile del Procedimento, a redigere e consegnare se richiesti, verbale dei sopralluoghi corredato da documentazione fotografica. Tale elaborato deve evidenziare il rispetto delle modalità operative di cui all'art.4;

- 2) entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dagli adeguamenti del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs n. 81/2008 ed il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1 lettera b), D. Lgs n. 163/2006 in relazione all'evoluzione dei Lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, se richiesto, relazionare in forma scritta il Responsabile Unico del Procedimento sui relativi adeguamenti;
- 3) entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalle riunioni di coordinamento ed informazione e dalle visite eseguite in cantiere, a consegnare i relativi verbali, se richiesti.

Per tutta la durata dell'incarico il Professionista si impegna a recarsi, anche in persona di un suo delegato, presso la sede della Stazione Appaltante entro 48 ore dalla convocazione effettuata dall'Ente a mezzo telefono e/o Pec.

ART.6) CORRISPETTIVO

ART. 7) MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo avverrà con le seguenti modalità:

- Il Compenso sarà corrisposto al Professionista proporzionalmente agli importi degli stati di avanzamento emessi.
- Il saldo delle competenze, sarà fatturabile al collaudo provvisorio dell'opera.

I pagamenti avverranno entro giorni 60 (sessanta) giorni dalla presentazione alla Stazione Appaltante della relativa fattura

ART. 8) PENALITÀ

In caso di mancato rispetto del termine indicato all'art. 5 la Stazione Appaltante applicherà una penale del 2 per mille per ciascun giorno di ritardo.

Le penali maturate saranno detratte dai corrispettivo indicati all'art. 6.

Per qualunque dei termini suddetti, nel caso che il ritardo si protragga oltre 20 giorni l'amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto e resterà libera da ogni impegno verso il progettista inadempiente, senza che questo debba chiedere compenso o indennizzo alcuno.

ART. 9) CAUZIONE E ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

Anche se non allegate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare d'Incarico:

- Certificazione di regolarità contributiva presso INARCASSA rilasciata dall'Ente.

ART. 10) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13/02/2010, n.136 e s.m.i. e a questo proposito, il Professionista ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010:

nonché le persone delegate ad operare sul conto:

ART. 11) RISARCIMENTO DANNI

L'inosservanza da parte di uno dei contraenti di una sola delle clausole, condizioni e termini indicati nella convenzione e negli allegati quali parti integranti e sostanziali, fermo restando l'applicazione delle specifiche pattuizioni in tema di penali sanzioni e risoluzione del contratto e quanto altro convenuto nella presente convenzione, comporta il risarcimento da parte dell'inadempiente degli eventuali danni.

ART. 12) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi i 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine contrattuale di esecuzione della prestazione oggetto di contestazione.

Ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della legge 136/2010, per il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Nelle ipotesi di cui sopra, la risoluzione si verificherà di diritto quando la Stazione Appaltante comunicherà all'incaricato che intende valersi della presente clausola risolutiva.

Verificandosi la risoluzione, la Stazione Appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte

inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla Stazione Appaltante medesima, fermi restando il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento e la facoltà di compensare eventuali somme dovute all'incaricato inadempiente con le somme da esso dovuti alla Stazione appaltante in dipendenza dell'applicazione di penali o del risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento

ART. 13) CLAUSOLE DI AUTOTUTELA DI CUI AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA LEGALITA' E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE SOTTOSCRITTO DA COMUNE DI ASSORO CON LA PREFETTURA DI ENNA

- a) Che la sottoscrizione del contratto ovvero concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui al D.Lgs 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono disposte sotto condizione risolutiva e che procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;
- b) L'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare al Comune l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai lavori, alle forniture ed ai servizi di cui ai settori di attività a rischio precedentemente indicati nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- c) L'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espresso per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa subcontraente.
 - ➤ Clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
 - ➤ Divieto di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

ART. 14) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 108 del Codice in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già regolarmente assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 15) RECESSO

La Stazione Appaltante, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso l'incaricato ha diritto ad ottenere li corrispettivo per l'attività regolarmente svolta fino a quel momento calcolato sulla base di quanto offerto.

Art. 16) – CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Professionista e l'Amministrazione Comunale in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Il Foro competente in via esclusiva, con esclusione di ogni altro foro, è fin d'ora indicato nel Tribunale di Enna.

ART. 17) – RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del Codice (D. Lgs. 50/2016) e del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Redatto in un duplice originale, letto, approvato e sottoscritto.

Assoro,2021	
Per il Comune di Assoro	Il Professionista